

53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo V: Delle persone che possono assistere il giudice 53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)

Art. 53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)

I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello